


LA DISCIPLINA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE IN MATERIA DI RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DI FUNGHI

“SEMINARIO SULLA FLORA MICOLOGICA E ILLUSTRAZIONI DELLE SUE NORMATIVE”
SALA COMUNITA' MONTANA ALTO MEDIO METAURO - URBANIA
18 MAGGIO 2013



RELATORE: MAGG. GIOVANNI PARIS



LA NORMATIVA NAZIONALE



L. 23 AGOSTO 1993, N. 352.

NORME QUADRO IN MATERIA DI RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI.

D.P.R. 376/95

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI.

LA NORMATIVA REGIONALE

L.R. 25-7-2001 n. 17

NORME PER LA RACCOLTA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI E CONSERVATI.

Delib. G.R. 2-10-2001 n. 2278-AG/VTA

Modalità applicative della L.R. n. 17/2001: "Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati".

Delib. G.R. 27-11-2001 n. 2789-AG/VTA

Ulteriori disposizioni inerenti l'autorizzazione all'esercizio anche occasionale del commercio dei funghi epigei spontanei (Art. 11, L.R. n. 17/2001).

Delib. G.R. 20-1-2004 n. 41

L.R. n. 17/2001, art. 11 e L.R. n. 6/2003, art. 1 - Riepilogo ed aggiornamento delle disposizioni emanate inerenti l'esercizio anche occasionale del commercio dei funghi epigei spontanei freschi e conservati, nonché aggiornamento dell'allegato C alla L.R. n. 17/2001.

ART. 1 L. 352/93



**LE REGIONI PROVVEDONO A
DISCIPLINARE CON PROPRIE
LEGGI LA RACCOLTA E LA
COMMERCIALIZZAZIONE DEI
FUNGHI EPIGEI SPONTANEI.**

ART. 2 L. 352/93



LE REGIONI ESERCITANO LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALLA PRESENTE LEGGE AVVALENDOSI DEI COMUNI, DELLE PROVINCE E DELLE COMUNITÀ MONTANE.

LE REGIONI DISCIPLINANO CON PROPRIE NORME LE MODALITÀ DI AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI.

ART. 3 L. 352/93



AL FINE DI TUTELARE L'ATTIVITÀ DI RACCOLTA DEI FUNGHI NEI TERRITORI CLASSIFICATI MONTANI, LE REGIONI POSSONO DETERMINARE LE ZONE, RICOMPRESSE IN DETTI TERRITORI, OVE LA RACCOLTA È CONSENTITA AI RESIDENTI ANCHE IN DEROGA AI LIMITI PREVISTI DALL'ARTICOLO 4, COMMI 1 E 2.

LE REGIONI POSSONO AUTORIZZARE LA COSTITUZIONE DI AREE, DELIMITATE DA APPOSITE TABELLE, OVE LA RACCOLTA DEI FUNGHI È CONSENTITA A FINI ECONOMICI.

ART. 4 L. 352/93



LE REGIONI DETERMINANO LA QUANTITÀ MASSIMA PER PERSONA, COMPLESSIVA OVVERO RELATIVA A SINGOLE SPECIE O VARIETÀ, DELLA RACCOLTA GIORNALIERA DI FUNGHI EPIGEI, IN RELAZIONE ALLE TRADIZIONI, ALLE CONSUETUDINI ED ALLE ESIGENZE LOCALI E COMUNQUE ENTRO IL LIMITE MASSIMO DI TRE CHILOGRAMMI COMPLESSIVI.

LE REGIONI VIETANO LA RACCOLTA DELL'AMANITA CAESAREA ALLO STATO DI OVOLO CHIUSO E STABILISCONO LIMITI DI MISURA PER LA RACCOLTA DI TUTTE LE ALTRE SPECIE.

ART. 5 L. 352/93




NELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI È VIETATO L'USO DI RASTRELLI, UNCINI O ALTRI MEZZI CHE POSSONO DANNEGGIARE LO STRATO UMIFERO DEL TERRENO, IL MICELIO FUNGINO O L'APPARATO RADICALE DELLA VEGETAZIONE.

I FUNGHI RACCOLTI DEVONO ESSERE RIPOSTI IN CONTENITORI IDONEI A CONSENTIRE LA DIFFUSIONE DELLE SPORE. È VIETATO IN OGNI CASO L'USO DI CONTENITORI DI PLASTICA.

È VIETATA LA RACCOLTA E L'ASPORTAZIONE, ANCHE A FINI DI COMMERCIO, DELLA COTICA SUPERFICIALE DEL TERRENO.

ART. 6 L. 352/93



LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI È VIETATA:

- A) NELLE RISERVE NATURALI INTEGRALI;
- B) NELLE AREE RICADENTI IN PARCHI NAZIONALI, IN RISERVE NATURALI E IN PARCHI NATURALI REGIONALI;
- C) NELLE AREE SPECIFICAMENTE INTERDETTE DALL'AUTORITÀ FORESTALE COMPETENTE;
- D) IN ALTRE AREE DI PARTICOLARE VALORE NATURALISTICO E SCIENTIFICO;

LA RACCOLTA È ALTRESÌ VIETATA NEI GIARDINI E NEI TERRENI DI PERTINENZA DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO ADIACENTI AGLI IMMOBILI MEDESIMI, SALVO CHE AI PROPRIETARI.

ART. 7 L. 352/93



LE REGIONI POSSONO DISPORRE LIMITAZIONI TEMPORALI ALLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SOLO PER PERIODI DEFINITI E CONSECUTIVI.

LE REGIONI POSSONO INOLTRE VIETARE, PER PERIODI LIMITATI, LA RACCOLTA DI UNA O PIÙ SPECIE DI FUNGHI EPIGEI IN PERICOLO DI ESTINZIONE.

ART. 13 L. 352/93



OGNI VIOLAZIONE DELLE NORME ADOTTATE DALLE REGIONI AI SENSI DEL PRESENTE CAPO COMPORTA LA **CONFISCA DEI FUNGHI RACCOLTI**, FATTA SALVA LA FACOLTÀ DI DIMOSTRARNE LA LEGITTIMA PROVENIENZA, E L'APPLICAZIONE, DA PARTE DELLE COMPETENTI AUTORITÀ, DELLA **SANZIONE AMMINISTRATIVA** DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA LIRE CINQUANTAMILA (€ 25,00) A LIRE CENTOMILA (€ 51,00), NONCHÉ, NEI CASI DETERMINATI DALLE REGIONI, LA REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 2.

È FATTA SALVA L'APPLICAZIONE DELLE VIGENTI NORME PENALI QUALORA LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE CAPO COSTITUISCANO **REATO**.

ART. 11 D.P.R. 376/95



1. LA VIGILANZA SULL'APPLICAZIONE DELLA **LEGGE 23 AGOSTO 1993, N. 352**, FERME RESTANDO LE COMPETENZE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, È AFFIDATA, SECONDO LE NORME VIGENTI E LE RISPETTIVE COMPETENZE, AGLI AGENTI DEL **CORPO FORESTALE DELLO STATO**, AI **NUCLEI ANTISOFISTICAZIONI E SANITÀ DELL'ARMA DEI CARABINIERI**, ALLE **GUARDIE VENATORIE PROVINCIALI**, AGLI ORGANI DI **POLIZIA URBANA E RURALE**, ALLE **AZIENDE USL**, ALLE **GUARDIE GIURATE CAMPESTRI**, AGLI AGENTI DI CUSTODIA DEI **CONSORZI FORESTALI** E DELLE AZIENDE SPECIALI, ALLE **GUARDIE GIURATE VOLONTARIE** ED AGLI UFFICI DI SANITÀ MARITTIMA, AEREA E DI CONFINE TERRESTRE DEL MINISTERO DELLA SANITÀ.

2. LE GUARDIE GIURATE, ADDETTE AI COMPITI DI VIGILANZA, DEVONO POSSEDERE I REQUISITI DI CUI ALL'ART. 138 DEL **REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 773**, ED ESSERE RICONOSCIUTE DAL PREFETTO COMPETENTE PER TERRITORIO.

ART. 1 L.R. 17/01 ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Le funzioni amministrative in materia di raccolta dei funghi epigei spontanei sono attribuite alle Comunità montane per i territori di propria competenza ai sensi dell'*articolo 6, comma 1, lettera a), della L.R. 27 luglio 1998, n. 24* ed alle Province per il restante territorio.



ART. 2 L.R. 17/01 AMBITI DI RACCOLTA




1. La raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati compatibilmente con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente naturale e degli ecosistemi vegetali.
2. I proprietari dei boschi e dei terreni o coloro che ne hanno la disponibilità possono riservarsi il diritto di raccolta su tali fondi.

ART. 3 L.R. 17/01 ESERCIZIO DELLA RACCOLTA



1. La raccolta dei funghi può essere esercitata, dall'alba al tramonto, da persone che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, abilitate ai sensi dell'articolo 4 e munite dell'attestato di pagamento di cui all'articolo 5.
2. È permessa la raccolta ai minori di 14 anni purché accompagnati da persona abilitata; i funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito all'accompagnatore.

ART. 4 L.R. 17/01 ABILITAZIONE



1. L'abilitazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei è documentata dal possesso di un tesserino rilasciato dall'ente competente nel cui territorio ricade il comune di residenza dell'interessato, previa partecipazione al corso di cui all'articolo 7 e subordinatamente al versamento dell'importo per il permesso annuale di cui all'articolo 5.
2. L'abilitazione di cui al comma 1 ha validità su tutto il territorio regionale.

IL TESSERINO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI



<p>Cambiamenti di residenza</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	 <p>REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE</p> <p>Autorizzazione alla raccolta di funghi epigei</p> 
<p>Sospensioni e revoche</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>Altre annotazioni</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

IL TESSERINO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI



<p>ENTE</p>	
<p>Autorizzazione N.</p> <p>ai sensi della Legge Regionale n. 17/01</p> <p><input type="checkbox"/> Art. 11 comma 3 <input type="checkbox"/> Art. 4 comma 1</p>	
<p>Cognome</p> <p>Nome</p> <p>Data di nascita</p> <p>Luogo di nascita</p> <p>Residenza</p>	<p>Foto</p>
	<p>Firma del titolare</p>
	<p>Bollo e timbro dell'Ente competente</p>
	<p>PER L'ENTE.....</p>

**ART. 5 L.R. 17/01
PERMESSO DI RACCOLTA**



1. L'esercizio della raccolta è subordinato al pagamento dei seguenti importi.....

1-bis. Il pagamento degli importi di cui al comma 1 è effettuato a favore dell'ente competente nel cui ambito territoriale ricade il Comune di residenza ovvero si effettua la raccolta. La ricevuta di versamento costituisce titolo di permesso valido su tutto il territorio regionale.

**ART. 9 L.R. 17/01
AUTORIZZAZIONI SPECIALI**



1. Nei territori montani, sulle superfici pubbliche assegnate, gli enti competenti possono istituire per una superficie non superiore al dieci per cento di quella disponibile:

a) aree da riservare alla raccolta a fini economici;

b) zone ove ai residenti è permessa la raccolta in deroga ai limiti quantitativi previsti dalla presente legge e comunque non oltre i quattro chilogrammi per persona.

ART. 10 L.R. 17/01 LIMITI, MODALITA' DI RACCOLTA E DIVIETI



1. La quantità massima della raccolta giornaliera per persona è fissata in tre chilogrammi, fatta eccezione per esemplari unici o esemplari concreescenti non separabili che superino tale peso; è aumentata a quattro chilogrammi per i soggetti autorizzati alla commercializzazione ai sensi dell'articolo 11.
2. Il limite quantitativo di raccolta non si applica ai funghi lignicoli.
3. Nella raccolta dei funghi è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione.
4. La Giunta regionale può altresì stabilire limiti minimi di misura per le specie di maggior interesse.

ART. 10 L.R. 17/01 LIMITI, MODALITA' DI RACCOLTA E DIVIETI



5. I carpofori vanno raccolti con torsione ed in modo da conservare intatte tutte le caratteristiche morfologiche che consentano la sicura determinazione della specie e vanno puliti sommariamente nel luogo di raccolta.
6. I funghi raccolti devono essere riposti e trasportati in contenitori rigidi e aerati, idonei a consentire la diffusione delle spore; è vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.

ART. 13 L.R. 17/01 VIGILANZA



1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nella presente legge è esercitata dai soggetti di cui all'*articolo 11 del D.P.R. n. 376/1995*, nonché dalle guardie volontarie di vigilanza ecologica di cui alla *L.R. 19 luglio 1992, n. 29*.


ART. 14 L.R. 17/01 SANZIONI AMMINISTRATIVE



1. Fatta salva l'applicazione delle norme penali vigenti, coloro che nella raccolta non osservino le norme della presente legge sono soggetti, oltre alla confisca dei funghi raccolti, alle seguenti sanzioni amministrative, graduate sulla base della gravità dell'infrazione effettuata:

a) coloro che esercitano la raccolta senza essere in possesso del titolo abilitativo di cui all'articolo 4 sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra euro 360,00 ed euro 1.400,00;

**ART. 14 L.R. 17/01
SANZIONI AMMINISTRATIVE**



b) coloro che esercitano la raccolta senza avere effettuato il versamento di cui al comma 1 dell'articolo 5 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 260,00 ed euro 930,00, nonché al ritiro del tesserino in sede di accertamento. Il tesserino è consegnato all'ente che lo ha rilasciato, il quale provvede alla sospensione del titolo abilitativo per un periodo da sei mesi a un anno e alla successiva riconsegna subordinatamente al versamento dell'importo per il permesso annuale di cui all'articolo 5;

**ART. 14 L.R. 17/01
SANZIONI AMMINISTRATIVE**



c) in tutti gli altri casi si applica la sanzione amministrativa compresa tra euro 80,00 ed euro 260,00.

2. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge sono esercitate dagli enti competenti, che introitano i relativi proventi con le modalità previste dalla *L.R. n. 33/1998*.

TIPOLOGIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE



- SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA
- CONFISCA AMMINISTRATIVA OBBLIGATORIA PER CUI BISOGNA PROCEDERE ALLA MISURA CAUTELARE (PERCHE' E' FUNZIONALE ALLA SUCCESSIVA CONFISCA) DEL SEQUESTRO AMMINISTRATIVO
- SOSPENSIONE DEL TESSERINO (SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA INTERDITTIVA) PER CUI BISOGNA PROCEDERE AL RITIRO DEL TESSERINO (TITOLO DI ABILITAZIONE)

ELEMENTI DA CITARE NEL VERBALE DI ACCERTAMENTO

ATTENZIONE

N.B. NEL VERBALE DI ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE
BISOGNA DARE ATTO:

- CHE SI E' PROCEDUTO AL SEQUESTRO AMMINISTRATIVO CON SEPARATO VERBALE N° DEL .
- CHE SI E' PROCEDUTO AL RITIRO DEL TESSERINO CON INDICAZIONE CHE LO STESSO O VIENE DEPOSITATO PRESSO GLI UFFICI DELL'ORGANO ACCERTATORE IN ATTESA DEI PROVVEDIMENTI DALLA AUTORITA' COMPETENTE ALLA SOSPENSIONE O CHE LO STESSO VIENE INVIATO ALLA AUTORITA' COMPETENTE ALLA SOSPENSIONE PER LE SUE DETERMINAZIONI.

OPERAZIONI FUNZIONALI ALL'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI: LA PESATURA



PESATURA DEI FUNGHI PER LA VERIFICA DEL LIMITE MASSIMO DI RACCOLTA.

UTILIZZARE UNO STRUMENTO PER PESARE CONFORME
ALLA METROLOGIA LEGALE, UNA BILANCIA PER PESARE
PUO' DIRSI CONFORME ALLA METROLOGIA LEGALE QUANDO:

- è dotata dei bolli legali, marcature e sigilli (nazionali, di verifica CE o CEE), ovvero è stata già sottoposta con esito positivo a verifica metrologica iniziale da un ufficio metrico, da altro organismo competente o dal costruttore in regime di autocertificazione;
- è stata sottoposta a verificazione periodica, a seguito di richiesta dell'utente metrico, e munita dell'apposito contrassegno che attesta il superamento di tutte le prove ad esso previste. Inoltre, per quanto riguarda le bilance elettroniche, occorre verificare la presenza del provvedimento di approvazione nazionale, CE o CEE.

ART. 2/2 D.L.VO 517/92 STRUMENTI PER PESARE A FUNZIONAMENTO NON AUTOMATICO



**DEVONO ESSERE USATI STRUMENTI DI MISURA CONFORMI
ALLE NORME DI METROLOGIA LEGALE E QUINDI
SOTTOPOSTI ANCHE ALLA VERIFICA PERIODICA QUANDO
LA MISURA DEVE FARE FEDE NEI CONFRONTI DI TERZI**



2. Nell'utilizzazione degli strumenti sono considerate le categorie di cui alle lettere a) e b) seguenti:

1. determinazione della massa per le transazioni commerciali;
2. determinazione della massa per il calcolo di un pedaggio, una tariffa, una tassa, un premio, un'ammenda, una remunerazione, un'indennità o compenso di tipo analogo;
3. determinazione della massa per l'applicazione di disposizioni legislative o regolamentari; perizie giudiziarie;

**D.M. 182/00
DISCIPLINA VERIFICAZIONE PERIODICA
STRUMENTI METRICI**



Art. 1. Definizioni.

1. Agli effetti del presente decreto per «strumenti di misura» si intendono le misure di capacità diverse da quelle di vetro, terracotta e simili, nonché gli strumenti per pesare o per misurare diversi dalle misure lineari, la cui utilizzazione riguarda la determinazione della quantità e/o del prezzo nelle transazioni commerciali, ivi comprese quelle destinate al consumatore finale.

**PRECISAZIONI SU
AMBITO DI APPLICAZIONE**




**DIREZIONE GENERALE PER
L'ARMONIZZAZIONE E TUTELA DEL MERCATO
Area prodotti
*n. 1253611 del 4 giugno 2001***

– Strumenti metrici soggetti all'obbligo della verifica periodica (Art.1 del D.M. 182/2000)

L'art. 1 identifica gli strumenti metrici assoggettati alla verifica periodica negli strumenti la cui utilizzazione è volta alla "determinazione della qualità e/o prezzo nelle transazioni commerciali, ivi comprese quelle destinate al consumatore finale".

Per una esauriente definizione degli strumenti si precisa che alla locuzione "transazione commerciale" va attribuito un significato estensivo per il quale sono da intendersi soggetti all'obbligo della verifica periodica tutti quegli strumenti adoperati in operazioni di pesatura e di misurazione correlate a determinare un qualunque tipo di corrispettivo (prezzo, multa, tariffa, tassa, indennità).

SIMBOLO DI OMOLOGAZIONE




Simbolo identificativo di uno strumento di tipo **OMOLOGATO**



Simbolo identificativo di uno strumento di tipo **NON OMOLOGATO**

TARGHETTA METROLOGICA





Esempio di targhetta metrologica di uno strumento di tipo **OMOLOGATO** :

 SOCIETÀ COOPERATIVA BILANCIALI CAMPOGALLIANO (NO) ITALY	Max 600/1500 kg	S/N 107375	T= -1500 kg				€ 10	
	Min 4 kg	105-230 Vac 50/60 Hz	R= 1:1					
	e = 0.2/0.5 kg	300 mA					0201	
D430 ME Certificato di prova n°UCM 03/012-B Approvazione CE del tipo n° I 03-019								


Esempio di targhetta metrologica di uno strumento di tipo **NON OMOLOGATO** :

 SOCIETÀ COOPERATIVA BILANCIALI CAMPOGALLIANO (NO) ITALY	Max 30000 kg	S/N 189006	T= -30000 kg	
	Min	105-230 Vac 50/60 Hz	R= 1:1	
	e = 5 kg	300 mA	-10°C/+40° C	


MARCATURA CE



Un semplice trucco per verificare la marcatura CE è quella di girare la confezione e controllare se unendo virtualmente le lettere si formi un "8".



CLASSE DI PRECISIONE



Classe di precisione	Divisione di verifica e	Numero di divisioni di verifica n=Max/e		Portata minima Min.
		minimo	massimo	
 Speciale	0,001 g ≤ e	50000	-	100 e
 Fine	0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g 0,01 g ≤ e	100 5000	100000 100000	20e 50e
 Media	0,1 g ≤ e ≤ 2 g 5 g ≤ e	100 500	10000 10000	20 e 20 e
 Ordinaria	5 g ≤ e	100	1000	10 e





CLASSE DI PRECISIONE/PRODOTTI

- Classe IIII
Vendita di prodotti ortofrutticoli, cereali, pane, sfarinati e derivati
- Classe III
Vendita di generi di salumeria, carni di ogni specie animale, i prodotti ittici, alimenti, dolci, caffè, thè e funghi, latticini e formaggi e prodotti simili
- Classe II
Vendita di Tartufi, spezie, erbe officinali e aromatiche
- Classe I
Farmacie e pasticcerie



ESEMPI BILANCE PER CLASSE DI PRECISIONE



Esempi di calcolo della Classe di Precisione

Tipologia	Portata (Max)	Divisione di verifica (e)	Numero divisioni	Classe di precisione	Portata minima
Bilancia analitica	220 g	0,001 g	220000	⓪ Speciale	0,1 g
Bilancia di precisione	8200 g	0,1 g	82000	Ⓛ Fine	5 g
Bilancia contapezzi	25 kg	0,005 kg	5000	Ⓜ Media	0,1 kg
Bilancia a colonna	150 kg	0,05 kg	3000	Ⓜ Media	1 kg
Piattaforma	2000 kg	0,5 kg	4000	Ⓜ Media	10 kg
Dinamometro	10000 kg	5 kg	2000	Ⓜ Media	100 kg
Pesa a ponte	40000 kg	10 kg	4000	Ⓜ Media	200 kg
Pesa di betonaggio	30000 kg	50 kg	600	Ⓜ Ordinaria	500 kg

PROVA DELLA VERIFICAZIONE PERIODICA




- IL REQUISITO CHE LA BILANCIA E' STATA SOTTOPOSTA A VERIFICA PERIODICA CON ESITO POSITIVO E' ATTESTATO DALLA APPOSIZIONE DI UN CONTRASSEGNO DOPO CHE E' STATA CONTROLLATA LA INTEGRITA' DELLE MARCATURE E DEI SIGILLI E ESEGUITE LE MEDESIME PROVE PREVISTE ALL'ATTO DELLA VERIFICAZIONE INIZIALE DELL'IDONEITA' DELLO STRUMENTO CHE PRECEDONO L'UTILIZZO.
- IL CONTRASSEGNO E' ADESIVO, DI FORMA QUADRATA DI DIMENSIONE 40 MM. DI LATO, DI COLORE VERDE CON CARATTERE DI STAMPA NERO (ETICHETTA AUTOADESIVA DISTRUTTIBILE CON LA RIMOZIONE) E RECA LA DATA ENTRO CUI LO STRUMENTO DEVE ESSERE NUOVAMENTE VERIFICATO E L'EVENTUALE INDICAZIONE DEL SOGGETTO CHE L'HA ESEGUITA.

METTERE IN "BOLLA"



COSA SIGNIFICA METTERE IN "BOLLA"?

- **REGOLANDO I PIEDINI MOBILI DELLA BILANCIA SI DEVE POSIZIONARE LA BOLLA D'ARIA ALL'INTERNO DEL CERCHIO**



OPERAZIONI PER METTERE IN “BOLLA”




Installazione e Messa in Bolla della Bilancia

- **Posizionamento orizzontale e installazione su piano stabile sono fondamentali per ottenere risultati corretti. Per compensare irregolarità o inclinazioni della superficie d'installazione, si può effettuare la messa in bolla dello strumento.**
- **Per ottenere un posizionamento perfettamente orizzontale, la bilancia è dotata di una Bolla di Livello situata sul pannello di controllo e due piedini di regolazione situati nella parte posteriore della bilancia.**
- **Posizionare la bilancia nel luogo d'installazione prescelto. Regolare i piedini di regolazione della bilancia fino a che la bolla d'aria è nel cerchio centrale dell'indicatore.**

AVVERTENZA: La messa in bolla dello strumento va effettuata ogni volta che si cambia il luogo d'installazione.


OPERAZIONI DA COMPIERE E INDICAZIONI NEL VERBALE



- **METTERE LA BILANCIA IN PIANO O ATTRAVERSO I PIEDINI METTERLA IN PIANO (IN “BOLLA”)**
- **PULIRE BENE IL PRODOTTO DA PESARE**
- **FARE PIU’ PESATE SE NECESSARIO**

NEL VERBALE INDICARE/DARE ATTO CHE:

- **TIPO, MARCA, MODELLO DELLA BILANCIA**
- **CHE LA BILANCIA E’ OMOLOGATA**
- **DATA DI NUOVA VERIFICA**
- **CHE LA BILANCIA E’ IN PIANO E IN “BOLLA”**
- **CHE VENGONO REALIZZATE FOTOGRAFIE DEI DIVERSI MOMENTI DELLE PESATE**



I LIMITI DI MISURA PREVISTI

Delib.G.R. 2-10-2001 n. 2278-AG/VTA







Modalità applicative della L.R. n. 17/2001: "Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati".

5) Limiti minimi di misura per le specie di maggior interesse (Art. 10, comma 4, L.R. n. 17/2001)

È vietata la raccolta di esemplari appartenenti ai generi *Boletus*, *Agaricus* e *Calocybe*, aventi il diametro del cappello inferiore a quattro centimetri

IL CAPPELLO DEL FUNGO



 sferico-globuloso	 semisferico	 convesso	 umbonato-ottuso	 umbonato-acuto	 conico-ottuso	 ovoideo
 campanulato-conico	 cilindrico	 campanulato	 conico-acuto	 umbellato o depresso al centro	 infundibuliforme	 ondulato

OPERAZIONI FUNZIONALI ALL'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI: LA MISURAZIONE




MISURAZIONE DEI FUNGHI PER LA VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE MINIMO DI MISURA

- **NON SONO SOGGETTI A VERIFICA PERIODICA GLI STRUMENTI UTILIZZATI PER LE MISURE LINEARI (METRO), MA GLI STESSI DEVONO AVERE LA PRIMA VERIFICA.**
- **SI CONSIGLIA DI ACQUISTARE STRUMENTI A MARCHIO CE.**

GLI STRUMENTI DI MISURA PER LUNGHEZZE SONO CLASSIFICATI IN TRE CLASSI DI PRECISIONE:

- **CLASSE I (I PIU' PRECISI)**
- **CLASSE II**
- **CLASSE III (ES. RIGHE DI LEGNO).**

CLASSE DI PRECISIONE E ALTRI DATI



LA CLASSE DI PRECISIONE E' MARCATA SUL NASTRO IN MODO PERMANENTE. GLI STRUMENTI DI CLASSE I SONO REALIZZATI PER APPLICAZIONI MOLTO SPECIFICHE DOVE E' RICHIEDA UNA ELEVATA ACCURATEZZA E DOVE REGOLAMENTI UFFICIALI RICHIEDONO PRECISIONE E CERTIFICAZIONE.

BISOGNA GUARDARE LA PRIMA PARTE DELLO STRUMENTO DI MISURA, I DATI LEGGIBILI INDICANO LA CONFORMITA' DELLO STRUMENTO DI MISURAZIONE ALLA NORME E DIRETTIVE EUROPEE.

Caratteristiche tecniche generali



Lunghezza

N° d'identificazione

Paese e anno
N° approvazione

Classe di precisione

COME EFFETTUARE LA MISURAZIONE



DAL MOMENTO CHE LA MISURA DI RIFERIMENTO E DA VERIFICARE E' IL **DIAMETRO DEL CAPPELLO DEL FUNGO** LA MISURAZIONE VA FATTA CON UNO STRUMENTO DI MISURA DI LUNGHEZZA **RIGIDO** E COLLOCANDO LO STRUMENTO **SOTTO IL CAPPELLO** E NON SOPRA PERCHE' ALTRIMENTI LA MISURA PUO' RISULTARE SUPERIORE AL REALE DIAMETRO DEL CAPPELLO, DAL MOMENTO CHE LO STESSO NELLA PARTE SUPERIORE E' CURVO E QUINDI PIU' LUNGO RISPETTO AL DIAMETRO.

